

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di quattro sorgenti - denominate Fontanelle (fS1, fS2, fS3) e Burnel e ubicate nel Comune di Valdilana (BI) - che il Consorzio Acqua Potabile Regione Crosa frazione Lora intende aggiungere alla rete acquedottistica attualmente gestita per far fronte ai periodi di carenza idrica.

Il Presidente del *Consorzio Acqua Potabile Regione Crosa della frazione Lora* (di seguito *Consorzio*) - committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - d'intesa con il Comune di Valdilana (BI) - nel cui territorio sono ubicate le captazioni - con nota in data 30/7/2024 ha trasmesso la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato - dott. geol. Enrico Biasetti - a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. delle quattro sorgenti denominate *Fontanelle (fS1, fS2, fS3)* e *Burnel* di cui si riporta, nel seguito, l'ubicazione catastale:

- *fS1* - particella catastale n. 172 del foglio di mappa n. 12;
- *fS2* - particella catastale n. 173 del foglio di mappa n. 12;
- *fS3* - particella catastale n. 129 del foglio di mappa n. 12;
- *Burnel* - particella catastale n. 202 del foglio di mappa n. 12.

Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R/2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Il *Consorzio*, allo stato attuale, utilizza nel Comune di Valdilana tre sorgenti regolarmente concesse per alimentare il proprio acquedotto e approvvigionare le utenze di frazione Lora, la *S1* e la *S2* - ubicate in località Villaggio Residenziale e autorizzate per una portata massima di 0,067 l/s con la determinazione della Provincia di Biella n. 792 del 7/3/2005 - e la *S3* - situata a Ovest della frazione Lora e autorizzata per una portata massima di 1 l/s con la D.G.R. n. 77 del 28/11/1994 - le cui aree di salvaguardia sono state approvate ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 con la determinazione n. 525 del 31/10/2019, agli atti presso l'archivio del Settore A16.04C *Tutela e Uso Sostenibile delle Acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza si evince che negli ultimi anni le utenze servite dal *Consorzio* sono rimaste sostanzialmente invariate ma i prolungati periodi siccitosi hanno messo in crisi la fornitura di acqua alle abitazioni per lunghi periodi; nel 2019 le portate delle sorgenti *S1*, *S2* e *S3* erano, rispettivamente, di 0,017 l/s, 0,021 l/s e 0,15 l/s; durante l'estate del 2022 e l'inverno del 2023 i prolungati periodi siccitosi hanno visto diminuire ulteriormente le portate in modo significativo.



Date le difficoltà di approvvigionamento dell'acqua, il *Consorzio* intende aggiungere quattro sorgenti - *Fontanelle* (*fS1*, *fS2*, *fS3*) e *Burnel* - alla propria rete acquedottistica, captazioni che fino al 2011 erano oggetto di una concessione facente capo allo stesso Consorzio, che è stata lasciata scadere e che, attualmente, alimentano sette fontane all'interno della frazione Lora e la fontana Burnel al centro della stessa frazione; l'apporto idrico alle fontane verrà comunque garantito al fine di soddisfare le esigenze delle stesse, come allo stato attuale. L'intenzione del *Consorzio* è quella di unire le due concessioni in essere e aggiungere le quattro sorgenti *Fontanelle* (*fS1*, *fS2*, *fS3*) e *Burnel* in un'unica concessione, mantenendo la portata massima complessiva, pari a 1,067 l/s e il volume massimo annuo di 18.540 metri cubi.

Secondo quanto indicato dallo schema riportato nella documentazione tecnica presentata, la rete acquedottistica del *Consorzio* - dal punto di vista gestionale - è suddivisa in tre rami, *Acquedotto Crosa*, *Fontanelle* e *Burnel*:

- *Acquedotto Crosa* - le tre sorgenti *S1*, *S2* e *S3* recapitano l'acqua a una vasca di accumulo posta a monte di frazione Lora (775 metri s.l.m.), dove viene trattata mediante sistema di lampade UV e poi distribuita per gravità alle 64 utenze di frazione Lora;
- *Acquedotto Fontanelle* - le tre sorgenti *Fontanelle* (*fS1*, *fS2*, *fS3*) convogliano l'acqua a una piccola vasca di accumulo che ha una capacità di circa 10 metri cubi, posizionata poco a monte di frazione Lora (773 metri s.l.m.) e da lì l'acqua raggiunge sette fontane presenti nella frazione di Lora, mentre il troppo pieno viene recapitato al lavatoio frazionale;
- *Acquedotto Burnel* - la sorgente *Burnel* recapita l'acqua verso la fontana Burnel previo attraversamento di un pozzetto con un filtro e di un secondo pozzetto con una lampada UV.

Le vasche di accumulo dell'*Acquedotto Crosa* e quella delle sorgenti *Fontanelle* sono adiacenti e, pertanto, le acque recapitate alla vasca Fontanelle potrebbero confluire alla vasca dell'*Acquedotto Crosa*, subire i trattamenti di potabilizzazione (lampade UV) e venire distribuite alle utenze in caso di necessità.

L'area in cui si collocano le sorgenti è inserita in un contesto pedemontano che interessa i versanti meridionali della dorsale montuosa che si sviluppa - da Est a Ovest - a partire dal Monte Civetta, S. Bernardo, Cima della Ragna per proseguire poi verso Rocca dell'Argimonia e Bielmonte; è caratterizzata dalla presenza di strette dorsali dalle sommità debolmente acclivi, delimitate lateralmente da ripidi versanti che terminano al raggiungimento di impluvi incisi.

Le tre sorgenti *Fontanelle* (*fS1*, *fS2*, *fS3*) sono ubicate in località Piane di Barbato-Lora, a pochi metri una dall'altra a quote comprese tra 780 e 820 metri, in corrispondenza della testata del rio Viasca, in prossimità del fondo di un avvallamento relativamente ampio e moderatamente acclive; sono costituite da manufatti in mattoni e cemento, seminterrati, in buono stato di conservazione, accessibili tramite porte in metallo parzialmente ammalorate.

La sorgente *Burnel*, posta a Ovest di frazione Lora poche decine di metri più a monte della sorgente *S3*, in prossimità della sponda destra del rio Viasca che in questo settore scorre molto inciso, tra versanti acclivi impostati prevalentemente in roccia, è costituita da un manufatto in cemento, seminterrato, all'interno del quale l'acqua emerge direttamente dalla roccia; il manufatto e il chiusino in acciaio sono in buone condizioni.

Le captazioni sono situate in aree boscate contraddistinte da vegetazione ad alto fusto, prive di sentieri o strade di accesso. La circolazione idrica avviene all'interno della coltre eluvio-colluviale e, più in profondità, in corrispondenza della fratturazione del substrato roccioso, costituito da gabbri. Le sorgenti non sono dotate di strumenti di misura di portata; i flussi idrici sotterranei sono significativi solo dove la coltre eluvio-colluviale è più sviluppata e la fratturazione più intensa e le portate, a carattere stagionale, inferiori a 1 l/s.

Non avendo a disposizione dati per determinare le curve di efflusso sorgivo, poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di singoli misuratori di portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non è stato possibile valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A), individuando una zona di rispetto coincidente con il bacino di alimentazione delle sorgenti.

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

sorgenti Fontanelle (fS1, fS2, fS3)

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; data la vicinanza reciproca tra le tre sorgenti, la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle singole sorgenti, con uno sviluppo massimo di 120x97 metri e una superficie complessiva di 7.880 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto alla zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle tre captazioni, per una superficie di 13.937 metri quadrati.

Per tali sorgenti, che hanno un bacino di alimentazione poco esteso, è presente solo la zona di rispetto ristretta.

sorgente Burnel

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente; la zona di tutela assoluta misura 62x52 metri e ha una superficie di 3.113 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 45° rispetto alla zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie di 27.639 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte dimensionata - a partire dal limite della zona di rispetto ristretta - in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, per una superficie di 13.510 metri quadrati.

Tale zona risulta sovrapposta alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto ristretta delle sorgenti Fontanelle (fS1, fS2, fS3).

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "FIG. 6: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2000", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Enrico Biasetti - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio del Comune di Valdilana (BI) che le ha approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18/7/2024. Le aree di salvaguardia individuate ricadono all'interno del bacino del rio Viasca, a monte della sorgente S3, la cui area di salvaguardia era già stata definita e approvata con la determinazione n. 525 del 31/10/2019 e si sovrappone, in parte, con quella della sorgente Burnel.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che i bacini di alimentazione delle sorgenti si sviluppano a monte dei centri abitati, in aree essenzialmente boscate e disabitate e non sono presenti centri di pericolo, fatto salvo per un piccolo tratto di una strada consortile e, nel bacino della sorgente Burnel, di due ruderi di cascine non utilizzate a scopi abitativi. Le captazioni non sono delimitate da recinzione.

Nei terreni ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia non sono presenti né attività agricole, né di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui al relativo Allegato B. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006; nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 18/4/2024 - agli atti dell'amministrazione - ha evidenziato che la ridefinizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti è stata individuata secondo i criteri stabiliti dal regolamento regionale 15/R/2006 e, considerata l'assenza di centri di pericolo significativi, ritiene non vi siano elementi ostativi all'approvazione delle proposte presentate; inoltre, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006, non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

L'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti Nutrizione e Dietologia, esaminati gli elaborati allegati all'istanza e visionati gli esiti delle analisi effettuate sull'acqua erogata in rete negli ultimi 5 anni, con nota in data 24/4/2024 - agli atti dell'amministrazione - ha espresso parere favorevole alla proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti *Fontanelle (fS1, fS2, fS3)* e *Burnel* per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari, a condizione che da parte del *Consorzio* vengano adottate le opportune misure di trattamento e disinfezione (con monitoraggio a livello di tutta la rete) e effettuate regolarmente analisi in autocontrollo presso laboratorio accreditato con comunicazione dei risultati, onde garantire un adeguato monitoraggio chimico e batteriologico delle acque captate.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32, in data 8/8/2024.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii..

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo; in alternativa, considerato che le captazioni sono ubicate in prossimità di impluvi che si configurano anche come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche e che eventuali recinzioni o altri impedimenti potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque, si installi adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza delle opere di presa in luogo delle recinzioni delle aree;
- si effettuino interventi di pulizia e manutenzione periodica delle opere e dei manufatti di presa;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni e del tratto della strada consortile che attraversa le aree di salvaguardia;
- il *Consorzio* adotti opportune misure di trattamento e disinfezione delle acque captate (con monitoraggio a livello di tutta la rete) e effettui regolarmente analisi in autocontrollo presso un laboratorio accreditato, con comunicazione dei risultati all'ASL competente, al fine di garantire un adeguato monitoraggio chimico e batteriologico della risorsa idrica prelevata;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento

all'esterno delle medesime aree.

Viste la D.G.R. n. 77 del 28/11/1994 e la determinazione della Provincia di Biella n. 792 del 7/3/2005, con le quali il *Consorzio Acqua Potabile Regione Crosa della frazione Lora* è stato autorizzato all'esercizio della derivazione da acque sotterranee per uso potabile tramite le sorgenti *S1*, *S2* e *S3*, ubicate nel Comune di Valdilana;

vista la determinazione n. 525 del 31/10/2019, agli atti presso l'archivio del Settore A1604C *Tutela e Uso Sostenibile delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, con la quale sono state approvate - in conformità ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 - le aree di salvaguardia delle tre sorgenti potabili *S1*, *S2* e *S3*, ubicate nel Comune di Valdilana (BI) e gestite dal *Consorzio Acqua Potabile Regione Crosa della frazione Lora* per approvvigionare le utenze di frazione Lora;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 18/4/2024;

vista la nota dell'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti Nutrizione e Dietologia - in data 24/4/2024 - prot. n. 14391/24;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Valdilana (BI) n. 38 del 18/7/2024, con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

vista la nota del Presidente del *Consorzio Acqua Potabile Regione Crosa della frazione Lora*, in data 30/7/2024, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

DETERMINA

- a. Le aree di salvaguardia delle quattro sorgenti potabili - denominate *Fontanelle (fS1, fS2, fS3)* e *Burnel* e ubicate nel Comune di Valdilana (BI) - che il *Consorzio Acqua Potabile Regione Crosa frazione Lora* intende aggiungere alla rete acquedottistica attualmente gestita per far fronte ai periodi di carenza idrica, sono definite come risulta nell'elaborato "*FIG. 6: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2000*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Enrico Biasetti - e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristrette e allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.
- c. Il *Consorzio Acqua Potabile Regione Crosa frazione Lora* - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa e/o diverso avviso dell'Amministrazione comunale interessata, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo; in alternativa, considerato che le captazioni sono ubicate in prossimità di impluvi che si configurano anche come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche e che eventuali recinzioni o altri impedimenti potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque, installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza delle opere di presa in luogo delle recinzioni delle aree;
 - effettuare interventi di pulizia e manutenzione periodica delle opere e dei manufatti di presa;
 - adottare opportune misure di trattamento e disinfezione delle acque captate (con monitoraggio a livello di tutta la rete) e effettuare regolarmente analisi in autocontrollo presso un laboratorio accreditato, con comunicazione dei risultati all'ASL competente, al fine di garantire un adeguato monitoraggio chimico e batteriologico della risorsa idrica prelevata.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
 - alla Provincia di Biella, per gli adempimenti di competenza;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti Nutrizione e Dietologia;
 - all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Valdilana, affinché lo stesso provveda a:
 - recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalle captazioni e del tratto della strada consortile che attraversa le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/1/1997 (Vigente dal 28/5/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree



di salvaguardia;

- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)

Firmato digitalmente da Paolo Mancin



FIG. 6: AREE DI SALVAGUARDIA Scala 1:2000

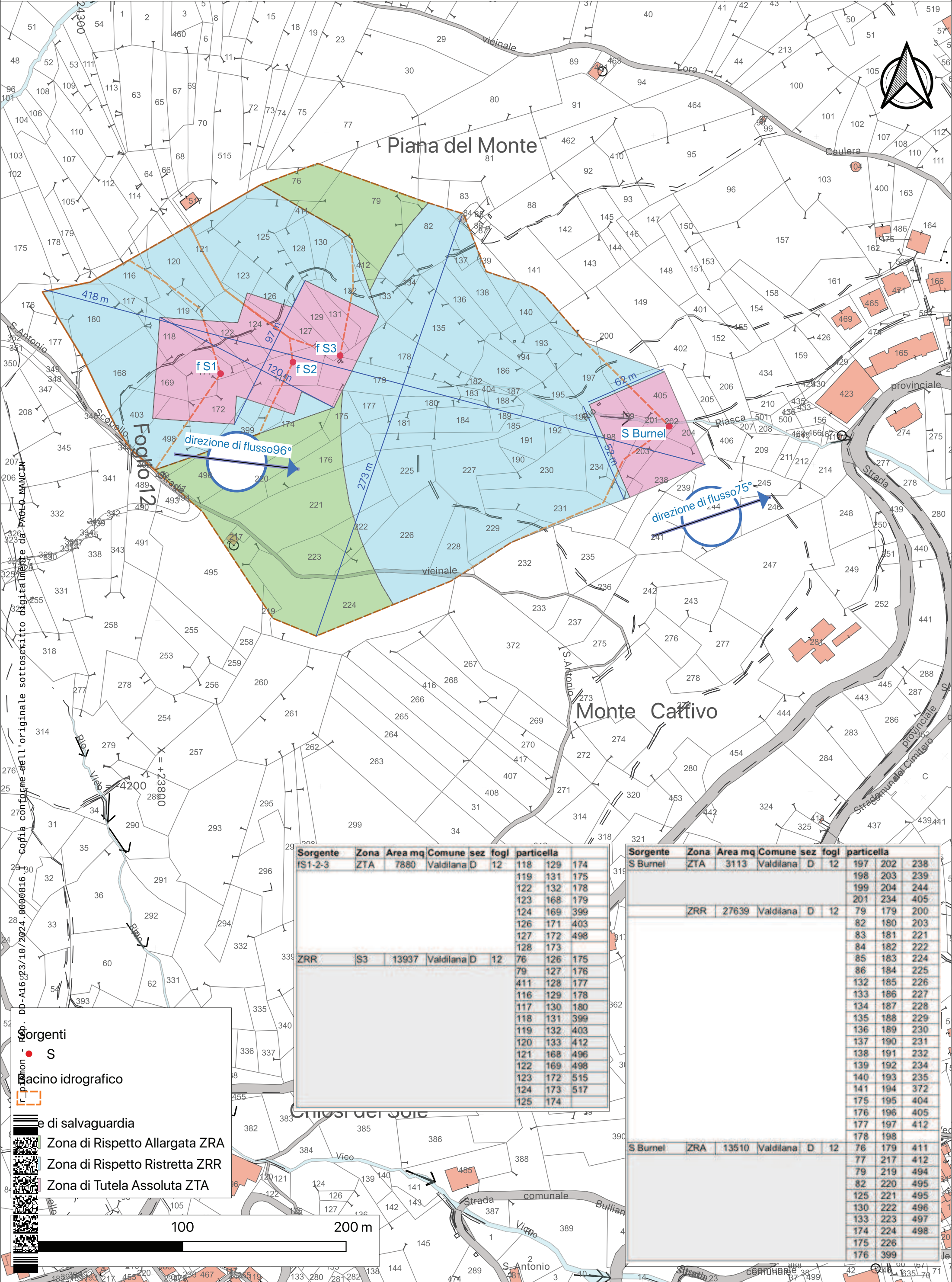


FIG. 6: AREE DI SALVAGUARDIA Scala 1:2000

